



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

Polizia locale.

ORDINANZA DEL SINDACO N° 136 DEL 23-07-2020

Oggetto:	PROVVEDIMENTO DI LIMITAZIONI ORARI DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE ED ORARI DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED IN CONTENITORI METALLICI NEL CENTRO URBANO DI PORTO ERCOLE, LOC. LE VISTE, LOC. CALA GALERA E POGGIO PERTUSO, DI MONTE ARGENTARIO.
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 18828 del 16 luglio 2020 della Legione Carabinieri Toscana – Stazione di Porto S. Stefano e la successiva relazione del Comandante della Stazione CC, con la quale si descrivono le gravi situazioni afferenti la sicurezza e la vivibilità del Centro Urbano di Porto Ercole dove si rappresenta come questo sia divenuto sempre più luogo ove numerose persone, tra cui molti giovani, si trattengono nelle ore notturne, consumando una elevata quantità di sostanze alcoliche. Lo smodato consumo di alcol provoca frequenti liti e risse, per sedare le quali sono occorsi numerosi interventi delle Forze di Polizia. Gli episodi di maggior pericolo quali risse e danneggiamenti non a caso si registrano nelle ore notturne, spesso proprio a seguito dell'assunzione smodata e protratta di sostanze alcoliche.

RITENUTO che, all'abuso di alcol consegue il fenomeno dell'abbandono di contenitori di vetro e lattine che spesso vengono rotti e abbandonati sul suolo, se non utilizzati come strumenti di offesa da soggetti in stato di ebbrezza alcolica, con grave pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO che un valido strumento sotto il profilo della tutela della sicurezza pubblica, nonché a garanzia della salvaguardia dell'ambiente urbano, quindi a difesa dell'interesse generale dei cittadini in entrambe le aree, sia rappresentato dall'adozione da parte del comune di provvedimenti limitativi dell'orario per la vendita e per la somministrazione delle bevande alcoliche e per la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) il Sindaco può adottare provvedimenti temporanei limitativi dell'attività di somministrazione e vendita degli alcolici di qualunque gradazione, al fine di prevenire e di fronteggiare le situazioni turbative della quiete pubblica, dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano correlate all'eccessivo

consumo di alcol;

CONSIDERATO che le problematiche correlate al consumo ed all'abuso di alcol, incidono pesantemente sulla vivibilità complessiva del centro urbano di Porto Ercole, alimentando la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che recriminano il diritto alla convivenza civile, alla sicurezza ed alla incolumità pubblica ed il libero utilizzo degli spazi pubblici;

CONSIDERATO che, con l'approvazione della legge n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati", le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto la valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

VISTO il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modifiche dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160;

VISTA la Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro modificato gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che l'art. 54, comma 4 e 4 bis, come novellato dall'art. 8 del D.L. 14/2017 convertito nella legge 48/2017, prevede che il Sindaco possa adottare provvedimenti concernenti l'incolumità pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero che riguardano fenomeni di abusivismo, quali l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti;

RILEVATO che, la vigente normativa regionale (L.R.Toscana n. 62/2018, Codice del Commercio) stabilisce, all'art. 14, che la vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di commercio in sede fissa possa essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;

RILEVATO che, la vigente normativa regionale (L.R.Toscana n. 62/2018, Codice del Commercio) stabilisce, all'art. 48, che la somministrazione di bevande alcoliche possa essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico;

VISTO l'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) il quale prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

RITENUTO OPPORTUNO, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate: dover adottare misure che rappresentino in giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana ed il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica; disporre nei confronti dei titolari delle attività di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di Porto Ercole, Loc. Le Viste, Cala Galera e Poggio Pertuso, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., ai sensi degli artt. 14 e 48 della L.R.T. 62/2018, alcune prescrizioni di esercizio da individuarsi in limitazioni orarie sia della vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione, sia della vendita per asporto di qualunque bevanda in contenitori di vetro e metallici; che tali prescrizioni devono essere estese a tutti i titolari delle attività di somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande in possesso di titolo abilitativo comunque denominato (autorizzazione amministrativa – denuncia o dichiarazione di inizio di attività – segnalazione certificata di inizio di attività), comprese le attività artigianali, operanti nel centro urbano di Porto Ercole, Loc. Le Viste, Cala Galera e Poggio Pertuso;

VISTA la L.R. 23 novembre 2018, n. 62, Codice del Commercio della Regione Toscana;

VISTI gli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTI gli artt. 9 – 10 – 17 bis – 17 ter – 17 quater del TULPS;

DISPONE

Per tutte le circostanze e motivazioni indicate nella parte descrittiva del presente provvedimento l'apposizione delle seguenti prescrizioni di esercizio.

Per tutti gli esercizi di commercio in sede fissa ed artigianali operanti nel centro urbano di Porto Ercole, Loc. Le Viste, Loc. Cala Galera e Poggio Pertuso è previsto il divieto di vendita, l'asporto e la vendita al domicilio dei consumatori di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle **ore 21,00** alle **ore 06,00** del giorno successivo;

per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in possesso di titolo abilitativo comunque denominato, operanti nel centro urbano di Porto Ercole, Loc. Le Viste, Loc. Cala Galera e Poggio Pertuso è previsto il divieto di vendere per asporto o consegnare al domicilio dei consumatori bevande alcoliche in contenitori di vetro ed in contenitori metallici, a decorrere dalle **ore 21,00** alle **ore 06,00** del giorno successivo.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€ 500,00** ad un massimo di **€ 3.000,00**:

ai sensi dell'art. 113, c. 3, in relazione all'art. 14, della L.R.Toscana, per gli esercizi di commercio in sede fissa, con estensione anche alle attività artigianali;

ai sensi dell'art. 114, c. 2, in relazione all'art. 48, della L.R.Toscana, per gli esercizi dell'attività di somministrazione. Con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S..

Il presente provvedimento è **esecutivo dalla data odierna fino al 31 agosto 2020**, e sarà trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto ed alla Legione Carabinieri Toscana, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale perché ne curino l'attuazione.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Il SINDACO
Francesco Borghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.